

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Legge del 25 maggio 2004 n. 70 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il compito di gestire il Servizio di Esattoria Unica, istituito dalla medesima Legge;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 26, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale si disciplina l'organizzazione della Banca, includendo, tra gli altri, anche il Dipartimento di Esattoria;
- VISTA la Legge del 15 settembre 2023 n. 132, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che demanda all'emanazione di una Circolare da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino i dispositivi applicativi dell'emendato art. 34 della Legge 70/2004;
- VISTO il parere del Dipartimento Finanze e Bilancio rilasciato in data 20 novembre 2023 ai sensi dell'art. 34, comma 6 della Legge n. 70/2004 modificato dall'art.5 comma 2 della Legge n.132/2023;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di disposizioni operative per l'applicazione dell'articolo 34 della Legge n. 70/2004, delegando il Direttore Generale per la sua emanazione,

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2023/02 in materia di disposizioni operative per l'applicazione dell'articolo 34 della Legge n. 70/2004 (Richieste di dilazioni di pagamento) così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della Legge n. 132/2023, che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino.

San Marino, 1° dicembre 2023

Firmato: Il Direttore Generale
Dott. Andrea Vivoli

Circolare n. 2023-02

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE N. 70/2004 (RICHIESTE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO) COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 5 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 132/2023

1 DEFINIZIONI

- a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - **“cartella esattoriale”**: è il documento, in formato cartaceo, previsto dall'articolo 18 della Legge n. 70/2004, attraverso il quale l'Esattore notifica al debitore la sua iscrizione a Ruolo;
 - **“debitore”**: è il soggetto cui fanno capo iscrizioni a Ruolo di Tributi;
 - **“dilazione”**: è una rateizzazione garantita, prevista dall'articolo 34 della Legge n. 70/2004 e ss.mm.ii oppure, per le cosiddette “dilazioni Covid”, dal Decreto Legge n. 91/2020. La sua concessione è subordinata alla presentazione di una delle garanzie previste dal Decreto n. 39/2004;
 - **“Dipartimento Esattoria”**: Unità Organizzativa di Banca Centrale che gestisce il Servizio di Esattoria Unica di cui alla Legge n. 70/2004 e ss.mm. ii.;
 - **“garanzia”**: l'articolo 6 del Decreto Reggenziale n. 39/2004 prevede che la dilazione debba essere garantita per tutta la sua durata da una fideiussione bancaria sottoscritta a favore della Banca Centrale o da altra garanzia da questa ritenuta idonea (ipoteca).
- b. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.
- c. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma a., si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 25 maggio 2004 n. 70.

2 DETERMINAZIONE DEI DISPOSITIVI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE N. 70/2004

- a. Il soggetto intestatario di CARTELLA/E ESATTORIALE/I per importi non inferiori ad euro 2.000,00 può presentare richiesta di DILAZIONE al DIPARTIMENTO ESATTORIA, allegando all'istanza la necessaria documentazione e quella ulteriore che potrebbe richiedere il DIPARTIMENTO.
- b. La DILAZIONE è una RATEIZZAZIONE garantita da fideiussione o da ipoteca.
- c. Il DIPARTIMENTO ESATTORIA, valutate le condizioni per l'accesso alla DILAZIONE e verificata l'idoneità della GARANZIA prestata, predisporre l'apposito accordo che deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
- d. La DILAZIONE può avere una durata massima di 120 mesi, l'ammontare della rata mensile deve avere un importo minimo di euro 100,00 e la sua scadenza deve intendersi fissata all'ultimo giorno di ogni mese.
- e. La DILAZIONE si intende decaduta col mancato pagamento di almeno 3 rate, o al mancato pagamento anche di una sola rata se sono decorsi almeno 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro.

f. Nel caso di decadenza della DILAZIONE, Esattoria procede con la riscossione coattiva escutendo la fideiussione o, se trattasi di dilazione garantita da ipoteca, tramite pignoramento immobiliare. In quest'ultimo caso l'attività esecutiva è preceduta:

1. da una lettera di messa in mora con la quale si intima, entro 60 giorni dalla ricezione o notifica della stessa, il pagamento del debito residuo delle cartelle esattoriali oggetto della dilazione e dei relativi interessi calcolati alla data dell'effettivo saldo;
2. dalla valutazione da parte di Esattoria di procedure esecutive alternative, tenuto conto dell'entità del debito e della situazione economico-patrimoniale del DEBITORE. Al fine di consentire tale valutazione, oltre all'accesso ai pertinenti dati della P.A., Esattoria, per la riscossione del credito esattoriale, può richiedere al DEBITORE le informazioni necessarie e utili a verificare la sua situazione reddituale e patrimoniale per valutare anche le altre soluzioni proposte dallo stesso entro il termine del pagamento. Qualora dalla documentazione di cui all'art. 5 c. 1 lettera a) punti 1 e 2, e da eventuali ulteriori informazioni fornite dal DEBITORE, non emergano modalità alternative per la riscossione coattiva, Esattoria procederà al pignoramento immobiliare, con successiva stima da parte dell'Ufficio Tecnico del Catasto ai sensi dell'art. 56 della Legge 70/2004.

g. Il DIPARTIMENTO ESATTORIA non può procedere all'escussione della GARANZIA ipotecaria quando questa abbia ad oggetto l'immobile di residenza del nucleo familiare del DEBITORE. Per tale ragione, prima della sottoscrizione dell'accordo, Esattoria verifica l'esistenza di altro immobile di proprietà del DEBITORE che non sia abitazione di residenza ed è legittimata, in caso positivo, a iscrivere ipoteca sull'immobile non di residenza, salvo poter garantire il residuo del debito con l'immobile adibito a residenza, se il primo non fosse capiente. Il beneficio di non escussione dell'immobile di residenza, tuttavia, trova eccezioni nei seguenti casi:

1. qualora l'immobile oggetto di ipoteca sia di classe A1;
2. qualora si verifichi la proprietà in capo al DEBITORE o ad un componente del suo nucleo familiare di altro immobile da adibire a residenza. In quest'ultimo caso Esattoria si limita a verificare la mera proprietà dell'immobile, senza controllarne la disponibilità effettiva.

Altresì si precisa che il beneficio di non escussione trova eccezione qualora l'immobile dato in GARANZIA sia di un terzo garante.

h. Le spese relative all'esecuzione in corso sono a carico del debitore.

i. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della Legge n. 132/2023 le DILAZIONI di cui sopra possono essere oggetto di ristrutturazione nei seguenti casi:

1. DILAZIONI aventi fino a 2 rate non pagate;
2. DILAZIONI decadute in quanto aventi almeno tre rate non pagate o anche una sola rata non pagata purché, in quest'ultimo caso, siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro.

j. La DILAZIONE, anche quando decaduta, può essere ristrutturata una sola volta. Le cartelle oggetto di una dilazione ristrutturata non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

k. La RISTRUTTURAZIONE può essere richiesta anche da coloro che hanno sottoscritto dilazioni di cui al Decreto Legge 26 maggio 2020 n. 91, purché venga presentata idonea GARANZIA.

l. La regolarità delle DILAZIONI è rilevante anche ai fini della verifica dei presupposti per la concessione delle promesse di pagamento di cui all'articolo 34 bis della Legge n. 70/2004, nei seguenti termini: prima di concedere nuove promesse di pagamento Esattoria verifica che tutti i piani di rientro del soggetto istante, garantiti e non garantiti, siano regolari. L'accesso a nuove promesse di pagamento sarà subordinato alla regolarizzazione dei piani in essere irregolari e/o al pagamento dell'intero debito residuo dei piani decaduti per irregolarità.

m. Sul sito di Banca Centrale è pubblicato il riepilogo delle tariffe per i servizi prestati dal DIPARTIMENTO ESATTORIA, inclusi quelli della presente Circolare.